

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 31 gennaio 2022

Circolare n. 3/2022

Oggetto: Le principali novità della Legge di Bilancio 2022 per le imprese

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre 2021, contiene, all'art. 1, alcune importanti novità a sostegno della liquidità e allo sviluppo delle imprese.

Patent box – commi 10 e 11

La disciplina del Patent Box era già stata modificata con l'art. 6, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto fiscale" (rif. nostra Circolare n. 13 del 2021).

In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte una serie di modifiche alla nuova deduzione, prevedendo, in sintesi:

- a) l'aumento dal 90% al 110% della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli);
- b) l'esclusione dall'agevolazione dei marchi d'impresa e dei processi, formule, informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale, scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. "know how";
- c) la modifica della decorrenza della nuova disciplina e la ridefinizione del "regime transitorio". La Legge di bilancio 2022 elimina la possibilità di esercitare le opzioni per il Patent box riferite al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 146/2021 (22/10/2021) e ai periodi d'imposta successivi. Resta ferma, viceversa, la possibilità di esercitare l'opzione per il Patent box (nonché per il suo rinnovo) in relazione al periodo d'imposta che precede quello in corso alla data di entrata in vigore del DL n. 146/2021 (22/10/2021);
- d) introdotto un meccanismo di recapture su base ottennale che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale. Ad esempio, il riconoscimento di una privativa nel 2022 permette di conseguire una super deduzione postuma con riguardo alle spese sostenute per la stessa, se presenti, fino al 2014;
- e) per i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione della nuova deduzione del 110% non è più prevista l'incompatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020). Pertanto, i soggetti per tutta la durata dell'opzione possono usufruire del nuovo Patent box e del credito d'imposta ricerca e sviluppo, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per ciascun credito.

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Si ricorda che l'agevolazione ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021 possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi da tale possibilità di scelta i soggetti che hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo) e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure oppure i soggetti che hanno aderito alla procedura di autoliquidazione di cui all'art. 4, DL n. 34/2019.

Controlli preventivi per le cessioni bonus COVID-19 - comma 30

È stata prevista l'estensione dei controlli preventivi previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio alla cessione dei crediti "bonus negozi e botteghe" (art. 65, DL n. 18/2020), "bonus canoni di locazione per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda" (art. 28, DL n. 34/2020), "bonus adeguamento ambienti di lavoro" (art. 120, DL n. 34/2020) e del "bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione" (art. 125, DL n. 34/2020).

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi – comma 44

Il comma 44 della Legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga di quanto già decretato dalla Legge n. 178/2020 con la sola modifica delle percentuali di agevolazione spettante. Per tale ragione si evidenzia che i chiarimenti già forniti con le nostre circolari pubblicate nel corso del 2021 su tale tematica risultano ancora applicabili. Rimangono invariate, ad esempio, le disposizioni relativamente ai soggetti beneficiari, ai beni esclusi e alle altre disposizioni comuni.

In tale sede, riepiloghiamo brevemente la disciplina, soffermandoci solo sulle novità della Finanziaria 2022 e sugli aspetti principali.

Beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0"

Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B della Finanziaria 2017, il credito d'imposta può essere utilizzato tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione.

Si ricorda che, con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B, vi è la necessità di:

1. inviare un'apposita comunicazione al MISE, per i cui dettagli si rinvia alla nostra circolare n. 14 del 2021. La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell'agevolazione.
2. predisporre una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore ad € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

Altri beni generici (materiali ed immateriali)

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi, fino al prossimo 31/12/2022 (con estensione fino al 30/06/2023 in caso di ordine e pagamento di acconto almeno pari al 20% entro la fine del 2022).

Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale:

- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 da parte dei soggetti con ricavi/compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;

- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi.

Adempimenti comuni per tutti i crediti d'imposta

Con riferimento a tutti i crediti d'imposta suddetti si ricorda che è necessario:

- riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame nelle fatture e in ogni altro documento relativamente all'investimento (quindi possibilmente anche nell'ordine, nel pagamento etc.);
- conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Riportiamo di seguito una tabella che sintetizza le attuali misure in vigore con indicazione del beneficio spettante in relazione all'esercizio di effettuazione degli investimenti:

Anno	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali 4.0 (Tabella A)	Beni Immateriali 4.0 (Tabella B)
2022	6% - Costi ammissibili max Euro 2 milioni	6% - Costi ammissibili max Euro 1 ml	Credito d'imposta nella misura del: - 40% fino a 2,5 milioni; - 20% tra 2,5 e 10 milioni; - 10% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2023	6% - Entro il 30.06.2023 solo con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022	6% - Entro il 30.06.2023 solo con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022	Credito d'imposta nella misura del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2024	N/A	N/A	Credito d'imposta nella misura del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.
2025	N/A	N/A	Credito d'imposta nella misura del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20%. Costi ammissibili max Euro 1 milione.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo - commi 45

La legge di Bilancio 2022 ha esteso la validità dei crediti d'imposta legati alla ricerca e sviluppo, nonché ne ha modificato il tasso di agevolazione.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che riepiloga il beneficio spettante nei vari anni in base al tipo di attività che viene svolta.

Credito d'imposta	ANNO				
	2022	2023	2024	2025	Dal 2025 fino al 2031
RICERCA E SVILUPPO	20% delle spese agevolabili, nel limite massimo di 4 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro
ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	N/A
TRANSAZIONE ECOLOGICA E INNOVAZIONE DIGITALE 4.0	15% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro	N/A

ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	10% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	5% delle spese agevolabili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro	N/A
--	--	--	---	---	-----

Pertanto, il credito di imposta per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico viene prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2031, riducendo però dal 2023 il tasso di agevolazione fiscale.

Gli altri crediti d'imposta vengono confermati fino al 2025 con le relative rimodulazioni indicate nella tabella. La legge di Bilancio 2022 non interviene sugli altri aspetti della disciplina, pertanto, restano confermate le voci di spese ammissibili, nonché la disciplina in tema di riconoscimento del credito e della necessità di ottenere apposita certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero di un revisore contabile in assenza di obbligo di certificazione del bilancio d'esercizio).

Rifinanziamento "Sabatini-ter" - commi 47 e 48

Il legislatore ha previsto il rifinanziamento dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" (art. 2, comma 4, DL n. 69/2013) consistente in un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto (anche in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

A tal proposito è stata introdotta la soglia di euro 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in un'unica soluzione dell'agevolazione. Al superamento della soglia invece, il contributo sarà erogato in più quote.

Fondo garanzia PMI - commi da 53 a 58

Il Fondo Garanzia PMI, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) viene prorogato fino al 30 giugno 2022. La Legge di Bilancio prevede, inoltre, che:

- dal 1° gennaio 2022 la copertura del fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro si riduce dal 90% all'80%;
- dal 1° aprile 2022, le garanzie saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Sostegno liquidità delle imprese - comma 59

Al comma 59 della Legge di Bilancio 2022 viene confermata la proroga fino al 30 giugno 2022 della concessione, da parte di SACE Spa, di garanzie a favore di banche e di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.

Limite annuo crediti compensabili tramite MOD. F24 - comma 72

È confermato anche per il 2022 l'innalzamento a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti compensabili tramite il modello F24.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale fissa per trasferimento immobili in cessione d'azienda - comma 237

Per il trasferimento di immobili strumentali all'interno di una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, la Legge di Bilancio ha previsto il pagamento di imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna).

Si tratta di una novità poiché fino alla fine del 2021 per il medesimo atto venivano richieste imposte ipotecaria e catastale fisse (50 euro ciascuna) e l'imposta di registro proporzionale nella misura del:

- 15% (minimo 1.000 euro) se un terreno agricolo era oggetto del trasferimento (salvo che l'acquirente non fosse imprenditore agricolo a titolo principale);
- 9% (minimo 1.000 euro) in ogni altro caso.

L'agevolazione è subordinata al rispetto di due condizioni:

- la continuazione dell'attività dell'azienda oggetto di cessione per 5 anni;

- il mantenimento degli assetti occupazionali.

Sui punti si auspicano chiarimenti interpretativi.

Fondo destinato agli operatori del turismo dello spettacolo e dell'automobile - commi 486 e 487

È stato istituito un fondo per un valore complessivo di euro 150 milioni per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile. Il legislatore ha rimandato ad un apposito Decreto, da emanarsi entro il 1° marzo 2022, i dettagli operativi.

Percentuali di compensazione bovini e suini - comma 527

Viene confermata al 9,5% anche per il 2022 la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina.

Attività immateriali rivalutate e deducibilità quote ammortamento - commi da 622 a 624

Per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione e/o riallineamento ai sensi delle disposizioni del Decreto Agosto, la deduzione ai fini IRPEF, IRES ed IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, in misura non superiore ad **1/50 del costo o valore**.

Sebbene il legislatore rimandi ad un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, viene prevista, per i soggetti che hanno versato le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione (3% per la rivalutazione e anche l'eventuale 10% per l'affrancamento del saldo attivo), la possibilità di revocare (anche parzialmente) la rivalutazione effettuata.

È consentito conservare il diritto alla deduzione in misura non superiore ad 1/18 a fronte del versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (aliquote del 12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

Sospensione ammortamenti - comma 711

Viene rinnovata nel bilancio d'esercizio 2021, esclusivamente a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", la possibilità di sospendere gli ammortamenti.

Estensione termine pagamento cartelle - comma 913

È stato esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Analogamente, il Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) aveva già previsto il maggior termine di pagamento (180 giorni) per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Complessivamente quindi l'estensione dei termini di pagamento riguarda le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -